



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Carlo Alberto, 1 – 37066 – Sommacampagna (VR)
 TEL. 045 8971382-384 FAX 045 8971300 PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA N. 7 DEL 31.03.2021

OGGETTO: Misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 1 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021 in esecuzione della D.G.R. n. 238 del 02/03/2021 pubblicata sul BUR n.36 del 12/03/2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra gli altri, il valore di concentrazione limite giornaliero di 50 µg/m³ per la protezione della salute umana dalle polveri sottili (PM10) da non superare per più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il suddetto valore limite di 50 µg/m³.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Sommacampagna risulta inserito nella zona IT0512 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici: polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA (idrocarburi policiclici aromatici), benzene e ozono;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

ATTESO CHE:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - dell'11 agosto 2020 è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano, il quale

definisce una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

- in data 28 settembre 2020 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure regionali.

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **Nessuna allerta - verde;**
 - **Livello di allerta 1 - arancio;**
 - **Livello di allerta 2 – rosso;**
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

VISTO il Protocollo d'Intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

VISTA la seduta del C.I.S in data 11 agosto 2020 e gli incontri di coordinamento tra i comuni capoluogo;

VISTA la seduta T.T.Z. in data 28 settembre 2020;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1355 del 16 settembre 2020, la Regione Veneto ha rimodulato dal 01 ottobre 2020 al 01 gennaio 2021 l'entrata in vigore del blocco dei veicoli Euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo Bacino Padano;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1355 del 16 settembre 2020, con cui la Regione Veneto ha rimodulato dal 01 ottobre 2020 al 01 gennaio 2021 l'entrata in vigore del blocco dei veicoli Euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo Bacino Padano;

VISTA la decisione della Giunta comunale nella seduta del 15 dicembre 2020, con la quale si è espressa in modo favorevole sulle misure da applicare in base alle decisioni che saranno assunte dalla Regione Veneto in merito allo slittamento del blocco degli Euro 4 diesel;

VISTO che la Regione Veneto con nota p.g. 402965 del 29 dicembre 2020, ha comunicato che la Giunta Regionale nella seduta del 29 dicembre 2020 ha approvato, in linea con le Regioni Emilia – Romagna e Lombardia, la rimodulazione all'11 gennaio 2021 dell'entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi omologati euro 4 diesel;

VISTO che con ordinanza Sindacale n. 51 del 12 ottobre 2020, sono state disposte le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01 ottobre 2020 al 31 marzo 2021;

VISTA la seduta T.T.Z. in data 05 gennaio 2021;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente del 7 gennaio 2021 Registro Ufficiale U.0000237.07-01-2021;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto, n. 1 del 08 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il deferimento del termine, indicato dalla D.G.R.V. n. 1898/2020, di entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi Euro 4 diesel fino al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 1/2018;

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa

del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;

- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata al BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021-2023 contenenti le misure straordinarie, presentate nel corso del C.I.S. - Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 10 marzo 2021;
- in data 17 marzo 2021 si è svolto un TTZ organizzato dalla Provincia di Verona, dal quale sono emersi dei chiarimenti da parte dei rappresentanti della Regione Veneto, sull'applicabilità della D.G.R. n. 238/2021, indicati nel verbale allegato alla nota della Provincia di Verona p.g. 97020 del 22 marzo 2021;

RITENUTO CHE sia necessario adottare un nuovo specifico provvedimento, in linea con quanto emerso nel corso del C.I.S. del 10 marzo 2021 e del TTZ del 17 marzo 2021, con le nuove misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10, intervenendo anche sulle emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa, andando a revocare la precedente ordinanza n. 51 del 12 ottobre 2021 "MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 31 MARZO 2021";

RILEVATO CHE l'art. 164 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) al comma 1 prevede che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso;

RICORDATO CHE il Tavolo tecnico Zonale (TTZ), coordinato dalla Provincia di Verona, nella seduta del 17 febbraio 2011 ha espresso parere favorevole sull'introduzione dell'obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale pulverulento, ai fini della tutela ambientale della qualità dell'aria;

VISTE le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTE le DGR 1047/2015 - Aggiornamenti alla DGR 1338/2013 per introduzione nuovo ISEE;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale 6 giugno 2017 n. 836 e del 02 marzo 2021 n. 238;

VISTO il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTI la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 3;

O R D I N A

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

- 1. Divieto di circolazione**, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), **dal 1 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021**, dal lunedì al venerdì, **escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**
1. veicoli alimentati a benzina categorie M¹ e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 2. veicoli alimentati a benzina categoria L2² o L5³ e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 3. veicoli alimentati a benzina categoria N⁴, omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 4. veicoli alimentati a gasolio categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a autoservizi e trasporti pubblici;
 6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 7. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 1 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:**
1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0 ed EURO 1, EURO 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, ed N1 N2 omologati EURO 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 4. veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 7. motoveicoli e ciclomotori EURO 0, EURO 1 o il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

¹ **Categoria M:** veicoli destinati al trasporto di persone e almeno 4 ruote.

² **Categoria L2:** veicoli a tre ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici.

³ **Categoria L5:** veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc e/o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.

⁴ **Categoria N:** veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote.

3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 1 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, ed EURO 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0 ed EURO 1, ed N1 N2 omologati EURO 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
4. veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
7. veicoli alimentati a gasolio categoria N1 N2, omologati EURO4, EURO 5, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
8. **limitatamente al periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30**, veicoli alimentati a gasolio categoria N3, omologati EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
9. motoveicoli e ciclomotori EURO 0, EURO 1 o il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

4. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- Tratti autostradali;
- Tangenziali
- Strade provinciali

ricadenti in territorio comunale.

5. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

- a) PER TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE DEL MEZZO: veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano (veicoli dualfuel gasolio e GPL o gasolio metano), riferito alle categorie ed alle omologazioni di cui ai punti 1) - 2) – 3); veicoli ad emissione nulla (motore elettrico); veicoli equipaggiati con motore ibrido e termico; vengono altresì ammessi a circolare quei veicoli che hanno già installato impianto Metano/GPL ma sono in attesa del collaudo previa esibizione del documento di prenotazione;
- b) VEICOLI PER IL TRASPORTO COLLETTIVO, USI SOCIALI E PUBBLICO INTERESSE: autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente; veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari; veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato; veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di

intervento, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e speciali; veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione; veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori; volontari di associazioni che si occupano di interventi a tutela della persona in situazioni di disagio sia per il raggiungimento della sede che per gli spostamenti sul territorio comunale purché muniti di autocertificazione;

- c) VEICOLI CHE CIRCOLANO PER MOTIVI SANITARI INDIFFERIBILI: veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio) e acquisto farmaci, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso e limitatamente per il percorso domicilio-struttura; veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine professionale (Medici e Veterinari); veicoli adibiti al trasporto di farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto; veicoli di medici, paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;
- d) VEICOLI AL SERVIZIO DI PORTATORI DI HANDICAP - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) VEICOLI IN USO AI LAVORATORI: è possibile la circolazione in deroga alla presente ordinanza con la seguente modalità: il lavoratore dipendente dovrà essere munito di autocertificazione che attesti la necessità di recarsi presso il luogo di lavoro dalla propria abitazione (e viceversa) in assenza di mezzi pubblici idonei a consentire il rispetto degli orari di lavoro, per turni di lavoro o ancora per esigenze di elevata flessibilità; nel caso in cui si tratti di libero professionista il conducente dovrà essere munito di autocertificazione supportata da un contratto professionale (disciplinare d'incarico o altro documento tra le parti che attesti l'affidamento professionale) e potrà effettuare esclusivamente gli spostamenti necessari all'espletamento dell'incarico stesso;
- f) VEICOLI DEGLI OSPITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE, in possesso della copia della prenotazione;
- g) VEICOLI CON TARGA ESTERA purché i conducenti siano residenti all'estero;
- h) VEICOLI CHE EFFETTUANO CAR-POOLING, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone se omologati a 3 posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti, riferito alle categorie ed alle omologazioni di cui ai punti 1) – 2) – 3) – 4);
- i) VEICOLI CHE DEBBANO RECARSI ALLA REVISIONE OBBLIGATORIA o al collaudo purché abbiano il documento di prenotazione limitatamente al percorso strettamente necessario;
- j) VEICOLI PARTICOLARI: autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni; veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs 285/92; veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli definiti dall'art 54 lett. f), come "specifici", dalla lettera g), come "speciali" e quelli indicati alla lettera n) del Codice della Strada; veicoli (N1, N2, N3) alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3, relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 14,30 alle 18,30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 , solo per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria 8.30 – 11.00, limitatamente ai periodi di livello allerta 2 (colore rosso); veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o

autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 14,30 alle 17,30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa.

- k) ALTRA CASISTICA: veicoli adibiti a cerimonie nuziali, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell'orario d'inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; possono usufruire della deroga anche per svolgere attività pomeridiane sportive e culturali ricreative e religiose; veicoli che devono raggiungere la stazione del bus o Stazione Ferroviaria o Aeroporto purché muniti di autocertificazione/biglietto/abbonamento; veicoli utilizzati per il raggiungimento, da parte delle persone iscritte e docenti, delle sedi dell'Università del Tempo Libero per corsi pomeridiani finalizzati alla socializzazione, al benessere della persona e al miglioramento della cultura personale (ad esempio: corsi per il miglioramento della psicomotricità, corsi di ginnastica posturale, corsi di lingua, ecc- elenco indicativo); analoga deroga viene concessa per i veicoli di persone che si recano presso i centri di aggregazione (quali ad esempio circoli per anziani, bocciocchia, polisportive);

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale **dal 1 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021**, è fatto:

DIVIETO

1. di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

2. di circolazione dei veicoli che trasportano materiale polverulento privi di idonea copertura atta ad evitare la caduta e/o la dispersione dello stesso, ai sensi dell'art. 164 c. 1 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.);

ed inoltre

INVITA

1. **le aziende di trasporto pubblico** locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
2. **la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute**: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
3. **a mantenere normalmente chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle**
 - a) **E.2 - Uffici e assimilabili;**
 - b) **E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;**
 - c) **E.5 - Attività commerciali e assimilabili;**
 - d) **E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili (ord biomasse)**
4. in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare
 - d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
5. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
 - i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
 - j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
 - k) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

AVVISA CHE

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza, unitamente ad altri organi di polizia stradale come individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Il Responsabile del servizio ecologia/ambiente provvederà all'esecuzione delle relative disposizioni.

IL SINDACO

Fabrizio Bertolaso

(firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)